



Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1904

Roma — Giovedì 10 novembre

Numero 262

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione, anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
 a domicilio e nel Regno: » » 34; » » 19; » » 10
 Per gli Stati dell'Unione postale: » » 30; » » 15; » » 8
 Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
 Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli
 Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
 Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

Inserzioni

Atti giudiziari L. 0.75 } per ogni linea o spazio di linea.
 Altri annunzi L. 0.25 }
 Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla
 Amministrazione della Gazzetta.
 Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa
 al foglio degli annunzi.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Ministero dell'Interno: Onorificenze al valor civile — **Leggi e decreti:** RR decreti dal n. 581 al n. 585 concernenti: sostituzione del § n. 5 alle istruzioni del decreto 5 ottobre 1896, n. 477 sulla istituzione nella piazza militare marittima della Maddalena di un ufficio autonomo di Commissariato militare marittimo; approvazione della riscossione dei contributi dipendenti dall'attuazione del piano regolatore di ampliamento della città di Roma; dotazione di una « Bandiera di combattimento » per tutte le navi da guerra, meno le sussidiarie; autorizzazione per la demonetazione dei pezzi di bronzo da centesimi 10 con l'effigie del Re Vittorio Emanuele II sfigurati e logori dall'uso e riconiazione di pezzi da 1 e 2 centesimi; incarico agli assistenti locali del genio militare della assistenza e sorveglianza dei lavori di costruzione e manutenzione affidati al detto Corpo — **Relazioni e RR decreti** sulla proroga dei poteri dei RR Commissari straordinari di Montalbano d'Ellicona (Messina), Roggiano Gravina (Cosenza) e Santo Stefano di Cadore (Belluno) — **Ministero del Tesoro** — Direzione Generale del Debito Pubblico: Rettifiche d'intestazione — **Avviso** — Direzione Generale del Tesoro: Prezzo dei cambi per certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione — **Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio** — Divisione Industria e Commercio: Media dei corsi del Consolidato a contanti nelle varie Borse del Regno — **Concorsi** — Scuola di paleografia: Avviso.

PARTE NON UFFICIALE

Camera dei Deputati: Elezioni generali politiche del 6 novembre 1904 — Diario estero — Notizie varie — Telegrammi dell'Agenzia Stefani — Bollettino meteorico — Inserzioni.

Parte Ufficiale

MINISTERO DELL'INTERNO

ONORIFICENZE AL VALOR CIVILE.

S. M. il Re, sulla proposta del Ministro dell'Interno, dopo il parere della Commissione istituita con R. decreto 30 aprile 1851, nella udienza del 31 ottobre 1904, ha fregiato con la *Medaglia d'argento* al valor civile le sottominate persone, in premio di coraggiose e filantropiche azioni, compiute con evidente pericolo della vita nei luoghi infrascritti:

- Bonacorsi Tedesco, contadino, addì 20 marzo 1904 in Bondione (Bergamo), penetrarono fra lo macerico di una casa crollata, e con grave pericolo della vita riuscirono a trarre in salvo un individuo che vi era rimasto sepolto e ferito.
- Conti Giovan Maria, id.,
 Moraschini Rustico, id.,
- Zuradelli Giov. Batt., d'anni 12, addì 17 giugno 1904, in Toscolano (Brescia), si slanciò, vestito com'era, nelle acque del lago di Garda e, dopo grandi sforzi, riuscì a trarre in salvo una bambina che stava per affogare. In detta occasione corse gravissimo pericolo di vita, perchè la bambina essendogli avvinghiata fortemente al collo, gl'impediva i movimenti del nuoto.
- Viotti Giuseppe, oste, addì 13 febbraio 1904, in Farigliano (Cuneo), slanciò, completamente vestito, nelle acque del Tanaro, profonde e con rapida corrente, e, nonostante la rigida stagione, con manifesto rischio della vita, trasse in salvo un individuo che stava per affogare.
- Balducci Massimiliano, facchino, addì 14 aprile 1904, in Ferrara, si tuffò nelle acque del fiume Po, e, nonostante la profondità di esse, con manifesto pericolo della vita portò a salvamento un individuo che correva rischio di perire.
- Dinelli Rosa, contadina, addì 27 marzo 1904, in Vellano (Lucca), con evidente pericolo della vita salvò due bambini che stavano per annegare nelle acque del fiume Pescia, in quel tempo ingrossate e con rapida corrente.
- Sinigaglia Bruno, d'anni 16, addì 11 giugno 1904, in Milano, si slanciò nelle acque del fiume Olona, profonde circa due metri e con rapida corrente, e riuscì, dopo molti sforzi ed evidente pericolo della vita, a salvare un bambino in procinto di affogare.
- Cantù Luigi, aiutante cuoco, addì 22 aprile 1904, in Milano, slanciandosi nelle acque della Darsena di Porta Ticinese, riuscì, con evidente rischio della vita, stante la rapidissima corrente, a trarre in salvo un vecchio che vi era caduto e stava per affogare.
- Pacchiarini Luigi, fabbro, addì 20 maggio 1904, in Lodi (Milano), si calò in un pozzo nero nell'intento di salvare tre individui che vi giacevano perchè colpiti da asfissia. Nella circostanza perse miseramente la vita, vittima della sua generosità.
- Perin Ettore, muratore, addì 15 giugno 1904, in Campodarsego (Padova), riuscì con serio pericolo della vita e coadiuvato da altri, a porre in salvo un operaio, che, mentre era intento al lavoro di costruzione di una canna di cammino, ad un'altezza di circa 35 metri, stava per precipitare nel vuoto.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato
pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'annesso regolamento per la riscossione
dei contributi dipendenti dall'attuazione del piano rego-
latore di ampliamento della città di Roma, regolamento
visto d'ordine Nostro dal Ministro predetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi
e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 3 ottobre 1904.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO.

Visto, *Il Guardasigilli*: RONCHETTI.

DISEGNO DI REGOLAMENTO

Art. 1.

La Giunta municipale formerà gli elenchi dei proprietari degli
stabili soggetti a contributo per le opere compiute in esecuzione
del piano regolatore o del piano di ampliamento secondo la legge
14 maggio 1881, n. 209, serie II, ed il R. decreto 8 marzo 1883,
ed i decreti successivi che approvarono modificazioni ed aggiunte
ai suddetti piani.

Tali elenchi saranno pubblicati, con le norme sancite nell'arti-
colo 17 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 2.

Costituiscono elemento di maggior valore, soggetto a contributo,
l'aumento d'aria, di luce, di prospetto, l'aumentata comodità della
circolazione, la maggiore sicurezza degli accessi, la cessazione di
oneri o di servitù, l'attitudine alla fabbricazione creata od au-
mentata in suoli nudi o prima destinati a coltura, ed in generale
ogni sorta di vantaggi apprezzabili, venuti al fondo dall'opera o
per l'opera pubblica.

Art. 3.

Il Comune farà notificare, nella forma della citazione, ai pro-
prietari dei fondi soggetti a contributo, il maggior valore accer-
tato, con invito ad accettarne la liquidazione nel termine di quin-
dici giorni seguenti, o di concordare altra liquidazione secondo le
norme della legge 25 giugno 1865, sull'espropriazione.

« Nella notificazione suddetta ciascun proprietario sarà avvertito
che i contributi, al cui accertamento ed alla riscossione provvede
il Comune, si riferiscono esclusivamente ai vantaggi provenienti
ai fondi dalle opere compiute in esecuzione del piano regolatore
o del piano di ampliamento della capitale, e sono affatto indipen-
denti da quelli che potranno essere dovuti a norma dell'articolo 3
della legge 6 luglio 1875, n. 2583, pei miglioramenti derivati ai
fondi stessi dall'esecuzione dei lavori di sistemazione del Tevere ».

La somma dovuta a titolo di contributo potrà essere per intero
od in parte compensata con la somma dovuta per opere di rior-
dinamento o di adattamento, che fossero a carico del Comune, e
che si assumessero dai proprietari dei fondi, o per altre opere di
ornamento, che fossero poste dal Comune a carico di questi nel-
l'interesse dell'ornato pubblico.

Art. 4.

Scaduto il termine dei quindici giorni senza accettazione o con-
cordato, il Sindaco trasmetterà al presidente del Tribunale l'atto
notificato secondo l'art. 3, e la perizia compilata dall'Ufficio mu-
nicipale perchè ordini la stima di ufficio, a norma degli articoli
32, 34, 36, 37, 38 della legge.

Art. 5.

Depositata la perizia di ufficio nella Cancelleria del Tribunale,
il Sindaco ne farà notificare le conclusioni, nella forma della ci-

tazione, ai proprietari di fondi soggetti a contributo, per gli ef-
fetti degli articoli 51 e seguenti della legge.

Art. 6.

La prima quota del contributo apparterrà per competenza al
bilancio in corso al giorno del suo accertamento, ma sarà messa
in riscossione con l'imposta prodiale dell'anno successivo alla data
della Convenzione, della quale nell'art. 3, o della notificazione, se-
condo l'art. 5.

Art. 7.

In relazione all'art. 81 della legge, saranno iscritte le ipoteche
sopra il maggior valore, che i fondi hanno acquistato per l'ese-
cuzione dell'opera pubblica.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici
TEDESCO.

*Il Numero 588 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio Superiore di Marina;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ad ogni nave da guerra, meno quelle sussidiarie, dalla
3^a classe in giù, e quelle di uso locale, sarà consegnata
durante il primo armamento, o nell'epoca da stabilirsi
dal Ministero, all'infuori della dotazione normale di ban-
diere, una bandiera nazionale che prende il nome di
« Bandiera di combattimento ».

Questa bandiera, costruita secondo le norme regola-
mentari, sarà per ogni singola nave del tipo di gran-
dezza immediatamente inferiore alla massima assegnata
nell'inventario della medesima.

La bandiera di combattimento, dovrà essere di sta-
migna di ottima qualità o eccezionalmente di stoffa di
seta, ma senza alcun fregio speciale e porterà ricamato
in bianco sulla stoffa aderente alla inferitura la scritta
« Bandiera di combattimento ».

La bandiera di combattimento sarà custodita a bordo
in apposito « cofano » o cassetta, debitamente installata
nell'alloggio del comandante o dell'ammiraglio.

Art. 2.

Alla consegna della bandiera di combattimento fatta
al comandante di ogni singola nave, presiederà in mas-
sima il comandante in capo del dipartimento o della
forza navale cui la nave è aggregata.

In caso che la nave sia isolata, fuori della sede di-
partimentale, alla funzione della consegna presiederà lo
stesso comandante della nave.

Dell'avvenuta consegna si compilerà apposito verbale
che verrà custodito insieme alla bandiera stessa.

Art. 3.

La consegna della bandiera di combattimento al co-
mandante della nave verrà fatta in presenza dello stato
maggiore e dell'equipaggio riunito, e se la nave fa parte
di una forza navale o trovasi nella sede di un diparti-

mento o di un comando militare marittimo, con l'intervento altresì di una rappresentanza degli stati maggiori e degli equipaggi delle altre navi presenti.

Consegnata la bandiera di combattimento al comandante della nave, essa verrà alzata a segno e salutata da una salva di 21 tiri, sulle navi che possono eseguire salve e da una scarica di fucileria sulle altre navi. Essa verrà mantenuta alzata fino al tramonto nel giorno in cui avrà luogo la consegna.

Art. 4.

Per le navi da battaglia inferiori alla 6^a classe, o per quelle sussidiarie di 1^a e 2^a e pel naviglio torpediniere, la bandiera di combattimento verrà consegnata da un delegato dell'Autorità superiore da cui dipendono ed in presenza soltanto dello Stato Maggiore e dell'equipaggio, e senza eseguire alcuna salva.

Art. 5.

La bandiera di combattimento dovrà alzarsi sempre in combattimento e, se le condizioni di tempo e di navigazione lo consigliano, anche nelle grandi solennità (festa dello Statuto e Genetliaco di S. M. il Re), ed allorquando è presente a bordo S. M. il Re.

Art. 6.

La bandiera Nazionale offerta a una nave da guerra dalle LL. MM. il Re e la Regina o da qualsiasi Membro della Famiglia Reale, è sempre considerata come bandiera di combattimento.

Art. 7.

Le rappresentanze Ufficiali della Città e della regione di cui una nave porta il nome o Comitati di Signore o di Cittadini potranno, previo il consenso del Ministro della Marina, offrire alla nave medesima la bandiera di combattimento.

Art. 8.

Allorquando una nave da guerra venga radiata, il « cofano » con la bandiera di combattimento e l'atto di consegna, verranno depositati e custoditi nei Musei Navali o nelle Sale di Ricordi Navali esistenti o da istituirsi presso i singoli Dipartimenti o Comandi Militari Marittimi.

Art. 9.

Quando il nome di una nave già radiata sia assegnato ad altra nave, a questa sarà, in seguito ad ordini ministeriali, consegnata, con le stesse formalità prescritte dal presente decreto, la bandiera di combattimento che appartenne alla nave o alle navi che portarono in passato lo stesso nome.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 7 ottobre 1904.

VITTORIO EMANUELE.

C. MIRABELLO.

Visto, *Il Guardasigilli*: RONCHETTI.

Il Numero 584 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti la legge 24 agosto 1862, n. 788, e il R. decreto 5 ottobre successivo, n. 871, sull'ordinamento monetario del Regno:

Vista la legge 22 luglio 1891, n. 339, che convalida i R.R. decreti 4 agosto 1893, n. 451, e 21 febbraio 1894, n. 49, coi quali fu autorizzata l'ultima fabbricazione ed emissione di monete di bronzo in pezzi da centesimi dieci, per il valore nominale di 10,000,000 di lire, ridotto poi a lire 7,500,000, in aumento delle precedenti emissioni,

Visto il R. decreto 13 ottobre 1894, n. 459, col quale fu autorizzata la demonetazione di pezzi di bronzo da centesimi 10, di vecchio conio, per l'ammontare di lire 1,517,538.20 e la riconiazione per altrettanta somma di pezzi da centesimi uno, due e cinque;

Visto il R. decreto 4 marzo 1900, n. 82, autorizzante la demonetazione di pezzi di bronzo da centesimi dieci di vecchio conio, logori dall'uso, pel valore nominale di 100,000 lire, e la riconiazione di altrettanta somma in pezzi da centesimi uno;

Visto il nostro decreto 20 novembre 1902, n. 508, autorizzante la demonetazione di pezzi di bronzo da centesimi dieci di vecchio conio, logori dall'uso, pel valore nominale di 300,000 lire e la riconiazione per la somma di lire 100,000 in pezzi da centesimi due e per la somma di lire 200,000, in pezzi da centesimi uno;

Riconosciuta la necessità di aumentare la circolazione delle monete di bronzo da centesimi due e da centesimi uno, senza accrescere il contingente complessivo della moneta erosa;

Sulla proposta del Nostro Ministro del Tesoro.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la demonetazione di pezzi di bronzo da centesimi dieci con l'effigie del Re Vittorio Emanuele II, sfigurati e logori dall'uso, per l'ammontare di lire 300,000, e la riconiazione, per la somma di lire 100,000, in pezzi di bronzo da centesimi due, e per la somma di lire 200,000 in pezzi di bronzo da centesimo uno.

Art. 2.

Al nuovo riparto del contingente di monete di bronzo sarà provveduto quando avrà avuto esecuzione la legge 7 luglio 1901, n. 302, colla quale venne autorizzata la surrogazione di 30,000,000 di lire in monete di bronzo da centesimi dieci e cinque con altrettanta somma di monete di nichelio puro.

Art. 3.

La spesa occorrente per la detta demonetazione e riconiazione farà carico al fondo ordinario stanziato nel bilancio passivo del Ministero del Tesoro per l'esercizio della R. Zecca.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo